

Bologna, 08 Aprile 2021

Fatture Elettroniche – Nuovi termini, modalità di assolvimento dell’imposta di bollo e omesso versamento

1 FATTURE ELETTRONICHE - NUOVI TERMINI E MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO

Il DM 4.12.2020, pubblicato sulla G.U. 19.12.2020 n. 314, ha stabilito nuovi termini di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e definito nuove modalità di assolvimento dell’imposta per le fatture elettroniche transitate mediante il Sistema di Interscambio (SdI).

1.1 DECORRENZA

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dalle fatture elettroniche emesse dall’1.1.2021.

1.2 NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO

In base alle nuove disposizioni, il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, terzo e quarto trimestre solare è dovuto entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo (art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014, come modificato dall’art. 1 del DM 4.12.2020).

In relazione alle fatture elettroniche emesse nel 2021, i termini scadono quindi:

- il 31.5.2021, in relazione al primo trimestre (gennaio-marzo) 2021;
- il 30.11.2021, in relazione al terzo trimestre (luglio-settembre) 2021;
- il 28.2.2022, in relazione al quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2021.

Il versamento dell’importo dovuto relativamente alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare, invece, deve essere eseguito entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo.

In relazione al secondo trimestre (aprile-giugno) 2021, il termine scade quindi il 30.9.2021.

Imposta non superiore a 250,00 euro

Se l’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre non supera l’importo di 250,00 euro, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il secondo trimestre.

Laddove l’imposta complessivamente dovuta per le fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri non superi ancora l’importo di 250,00 euro, il versamento può essere effettuato per entrambi i trimestri entro il termine previsto per il terzo trimestre.

1.3 INTEGRAZIONE DELLE FATTURE DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Relativamente alle fatture elettroniche inviate mediante il Sistema di Interscambio dall’1.1.2021, l’Agenzia delle Entrate procede, per ciascun trimestre, sulla base dei dati in proprio possesso, ad integrare le fatture che non riportano l’indicazione dell’imposta di bollo, qualora questa risulti dovuta. Entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre, l’informazione viene messa a disposizione del cedente/prestatore o dell’intermediario delegato.

Quest’ultimo, qualora ritenga che, relativamente a una o più fatture integrate dall’Agenzia delle Entrate, non risultino i presupposti per il versamento dell’imposta di bollo, può variare i dati comunicati entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre. Con riferimento al secondo trimestre, la variazione dati può essere effettuata entro il 10 settembre dell’anno di riferimento.

L’Agenzia delle Entrate rende, quindi, noto al cedente/prestatore o all’intermediario delegato, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle

fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio in ciascun trimestre solare. Il termine è prorogato al 20 settembre dell'anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate mediante SdI nel secondo trimestre solare dell'anno.

2 IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE - OMESSO VERSAMENTO - COMUNICAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica 10.12.2020 n. 14, ha sottolineato come l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo secondo le modalità "virtuali" di cui all'art. 15 del DPR 642/72 o secondo le regole di cui all'art. 6 del DM 17.6.2014 (per le fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio), venga punito applicando l'art. 13 del DLgs. 471/97, con una sanzione amministrativa modulata in base al momento in cui è rimossa la violazione.

Fatture elettroniche trasmesse dall'1.1.2021

Con riferimento alle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio a decorrere dall'1.1.2021, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del DM 4.12.2020, l'Agenzia delle Entrate, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, comunica al soggetto passivo l'ammontare della sanzione di cui all'art. 13 del DLgs. 471/97, ridotta a un terzo. La riduzione si applica se la definizione avviene entro 30 giorni dalla comunicazione.

Occorre tuttavia sottolineare come la suddetta comunicazione inibisca il ricorso all'istituto del ravvedimento di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97.

2.1 PROFILI SANZIONATORI

L'Amministrazione finanziaria chiarisce che, qualora sia acconsentito l'assolvimento dell'imposta di bollo mediante contrassegno (nel solo caso delle fatture cartacee), il mancato versamento deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 25 co. 1 del DPR 642/72 (sanzione dal 100% al 500% dell'imposta o della maggiore imposta).

Confermando le precisazioni contenute nella circ. 14.4.2015 n. 16, l'Agenzia delle Entrate precisa che nel caso di assolvimento del tributo mediante le modalità di cui all'art. 15 del DPR 642/72 (sia per le fatture cartacee che per quelle emesse con sistemi elettronici) e attraverso le modalità di cui all'art. 6 del DM 17.6.2014 (per le fatture elettroniche emesse mediante il Sistema di Interscambio), l'omesso o insufficiente versamento viene punito applicando l'art. 13 del DLgs. 471/97, con una sanzione amministrativa modulata in base al momento in cui è rimossa la violazione, ovvero pari:

- a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (1%), se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine;
- al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza;
- al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza.

Tale sanzione può essere oggetto di ravvedimento secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97.

2.2 RAVVEDIMENTO INIBITO IN PRESENZA DI COMUNICAZIONE DELL'AGENZIA

L'art. 12-novies del DL 34/2019, prima, e, attualmente, l'art. 2 del DM 4.12.2020, dispongono, con riferimento alle fatture trasmesse mediante il Sistema di Interscambio a decorrere dall'1.1.2021, che l'Agenzia delle Entrate, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, comunichi al soggetto passivo l'ammontare:

- dell'imposta dovuta;
- della sanzione di cui al citato art. 13 del DLgs. 471/97, come sopra modulata (1%, 15% o 30%, a seconda dei casi), ridotta a un terzo;
- degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

La riduzione ad un terzo si applica soltanto qualora il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla comunicazione (ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del DM 4.12.2020).

Occorre tuttavia sottolineare che la suddetta comunicazione, attraverso la quale l'Amministrazione finanziaria constata la violazione e comunica l'imposta, inibisce il ricorso all'istituto del ravvedimento di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97.